

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO - S. ROSSO	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "SECHE DELLA MELORIA"
00680	BOZZA PER LA DISCUSSIONE 10 marzo 2011
ALLEGATO	TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 ottobre 2009, nel rispetto della zonizzazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo e al "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Secche della Meloria" approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 luglio 2009 n. 217.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) «accesso», l'ingresso all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che non prevede il calpestio dei fondali;
 - e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
 - f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
 - g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
 - i) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;

- j) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n 171;
- k) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
- l) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- m) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- n) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- o) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- p) «noleggio di unità navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171;
- q) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- r) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico
- s) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
- t) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- u) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente con quanto disposto dal regolamento CE 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo;.
- v) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe nei Comuni di Livorno, Pisa e Collesalveti, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nei Comuni medesimi.
- w) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

- x) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
- y) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori.
- z) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- aa) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- bb) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- cc) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- dd) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
- ee) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – Finalità, definizione dell'area marina protetta e attività non consentite

Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria", e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3,4 e 5 del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e dal "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Secche della Meloria" approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 luglio 2009 n. 217

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4 – Gestione dell'Area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Secche della Meloria» è affidata al soggetto gestore, ai sensi dell'Articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'Articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, e come previsto dall'art. 7 del decreto 21 ottobre 2009 di istituzione dell'Area marina protetta "Secche della Meloria".
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta «Secche della Meloria» a cui si deve attenere il soggetto gestore.
3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
 - a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'Articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
 - b. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 – Responsabile dell'Area marina protetta

1. Il Responsabile dell'area marina protetta è nominato dal Presidente dell'Ente gestore, tra i soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti richiesti dal Ministero dell'Ambiente e dalla tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'Ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- a. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
 - a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;
 - b. predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
 - c. raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'Ente gestore e con la Commissione di riserva;
 - d. attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
 - e. promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati;
 - f. promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
 - g. qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore.
3. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

Articolo 6 – Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'Articolo 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'Ente delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
 - a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
 - b. le proposte di modifica ed aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
 - c. la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
 - d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
 - e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'Area marina protetta;
 - f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'Area marina protetta.

2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di 30 giorni dal ricevimento, della richiesta, inviata dall'Ente gestore; decorso tale termine, l'Ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'Ente gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene con posta elettronica, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, deve essere inviata almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.
7. Ai lavori della commissione di riserva partecipa il responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato con funzione consultiva.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore appositamente incaricato.

TITOLO III: DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 8 – Zonazione e attività consentite nelle zone dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marittima "Secche della Meloria", di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto istitutivo 21 Ottobre 2009 e agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare 28 luglio 2009 n. 217 "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Secche della Meloria".

Art. 9 Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalle normative vigenti.

2. La mancata osservanza di tali disposizioni, già ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto istitutivo dell'area marina protetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 34.
3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per gli scarichi idrici le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Articolo 10 – Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nelle zone A, B e C dell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.

Articolo 11 – Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b. parametri analizzati;
 - c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Area marina protetta «Secche della Meloria», nonché il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
6. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente e' tenuto a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.

8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30.

Articolo 12 - Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'Area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Articolo 13 – Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nella zona A non è consentita la balneazione.
2. Nella zone B e C la balneazione è consentita, nel rispetto delle ordinanze degli Uffici Circondariali Marittimi.
3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di balneazione le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Articolo 14 – Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nella zona A non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo,
2. Nella zona B e C le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a. nei siti e negli orari determinati dall'ente gestore, segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
 - b. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
3. Le immersioni subacquee devono rispettare il seguente codice di condotta:
 - a. non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b. non e' consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c. e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - d. e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - e. e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
 - f. non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. L'ormeggio delle unità a supporto delle immersioni subacquee e' consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall' Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
5. La navigazione nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee e' consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dal Faro e dalla Torre della Meloria, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dal Faro e dalla Torre della Meloria, esclusivamente in assetto dislocante.
6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e può adeguare, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare:
 - a. stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
 - b. individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
 - c. predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
 - d. incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nella zona B i richiedenti devono:
 - a. indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;
 - b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta:
 - a. i residenti e i proprietari di abitazioni di Livorno, Collesalvetti e Pisa;
 - b. i concessionari di uno spazio acqueo, possessori o locatari di un posto barca od ormeggio fisso presso gli operatori autorizzati nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa;
 - c. i proprietari di unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità.
 - I. Motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
 - II. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Articolo 15 - Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee.
2. Nelle zone B e C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore residenti nei Comuni di Livorno e Pisa secondo le seguenti modalità:
 - a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente;
 - b. nei siti determinati dall'ente gestore, segnalati con appositi gavitelli di ormeggio
 - c. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
3. Nella zona B sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione residenti nei Comuni di Livorno e Pisa autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
 - a. in un numero di subacquei non superiore a 8 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 16 subacquei per ciascuna immersione, rispettando tale numero anche a bordo dell'unita' navale;
 - b. per 4 giorni a settimana, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, e 2 giorni a settimana nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile, per un numero di turni giornalieri disposto dall'Ente gestore.
 - c. non sono consentite le visite guidate subacquee notturne.
4. Nella zona C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione residenti nei Comuni di Livorno e Pisa, autorizzati dall'Ente gestore, in un numero di subacquei non superiore a 8 per ogni

guida o istruttore per un massimo di 2 guide per 16 subacquei per ciascuna immersione.

5. Nelle zone B e C sono consentite le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, unicamente di giorno.
6. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo.
7. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
8. La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dal Faro e dalla Torre della Meloria, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dal Faro e dalla Torre della Meloria, esclusivamente in assetto dislocante.
9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
10. L'ormeggio delle unità di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
11. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
12. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito alle autorità preposte al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno comunicati semestralmente all'ente gestore che li potrà utilizzare per le finalità istituzionali.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a. attestare che almeno una delle guide del centro di immersione sia in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - b. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
 - c. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;
 - d. assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - e. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30.

14. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle tariffe in misura ridotta i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - a. motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entro bordo conforme alla direttiva);
 - b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistemi di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
 - c. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
15. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:
 - a. il numero massimo di autorizzazioni per le attività di visite guidate subacquee nell'area marina protetta;
 - b. i siti di immersione;
 - c. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
 - d. il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
 - e. un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
 - f. i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
 - g. eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.
16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
17. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto recante il regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Articolo 16 – Disciplina delle navigazioni da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.
2. Nella zona A non è consentita navigazione.
3. Nelle zone B e C è consentita la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dal Faro e dalla Torre della Meloria, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dal Faro e dalla Torre della Meloria, esclusivamente in assetto dislocante;
4. Nella zona B è consentita la navigazione, previa autorizzazione dell'Ente gestore:
 - a. alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;
 - b. ai natanti;
 - c. alle imbarcazioni in linea con almeno uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

- I. motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entro bordo conforme alla direttiva);
 - II. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistemi di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
5. Nella zona C è consentita la navigazione:
 - a. alle unità navali di cui al precedente comma;
 - b. ai natanti e alle imbarcazioni;
 - c. alle navi da diporto in linea con gli annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
 6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
 7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la navigazione in zona B, i soggetti interessati devono versare all'Ente gestore un corrispettivo, a titolo di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30, commisurato alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale.
 9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo dell'area marina protetta e al regolamento di disciplina delle attività consentite.

Articolo 17 – Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nella zona A non è consentito l'ormeggio.
2. Nelle zone B e C è consentito l'ormeggio, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
3. Nella zona C è consentito l'ormeggio, previa autorizzazione dell'ente gestore, alle navi da diporto in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali,
4. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
 - a. non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
 - b. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
 - c. la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unità e comunque nell'area indicata dall'ente gestore.
 - d. non è consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori;
 - e. non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta;
 - f. non è consentito l'ormeggio di più di una imbarcazione al singolo gavitello;
 - g. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;
 - h. in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave);
 - i. non sono consentite le attività che rechino turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

5. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuati nell'Area Marina Protetta gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
6. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'Ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:
 - a. alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
 - b. al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;
 - c. alla durata della sosta.
7. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'Area Marina Protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 30.
8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'Area Marina Protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta:
 - a. i residenti e proprietari di abitazioni nei Comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa;
 - b. i concessionari di uno spazio acqueo, possessori o locatari di un posto barca od ormeggio fisso presso gli operatori autorizzati nei Comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa;
 - c. i proprietari di unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità.
 - I. Motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
 - II. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
 - III. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo dell'area marina protetta e al regolamento di disciplina delle attività consentite.

Articolo 18 – Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nella zona A l'ancoraggio non è consentito.
2. Nelle zone B e C non è consentito l'ancoraggio su fondali colonizzati da praterie di *Posidonia oceanica* o altre Fanerogame marine e su formazioni a coralligeno, individuate dall'Ente gestore
3. Nelle zone B e C è consentito l'ancoraggio, previa autorizzazione dell'Ente gestore a natanti e imbarcazioni, dall'alba al tramonto, esclusivamente su fondali inerti, sabbiosi o ciottolosi;
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ancoraggio nell'area marina protetta, i richiedenti sono tenuti a versare all'ente gestore un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30.
5. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di *Posidonia oceanica* e coralligeno, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio.

6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo dell'area marina protetta e al regolamento di disciplina delle attività consentite.

Articolo 20 – Disciplina dell'attività di trasporto marittimo di linea

1. Nelle zone A e B non è consentita la navigazione del trasporto marittimo di linea.
2. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore il trasporto marittimo di linea.
3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta e al regolamento di disciplina delle attività consentite.

Articolo 19 – Disciplina dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nella zona A non è consentita la navigazione ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela e di contingentamento delle presenze, le visite guidate a bordo di unità navali adibite a tale scopo, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 16.
3. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la scarica di rifiuti solidi o liquidi.
4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
5. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente ai gavitelli posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
6. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'Area Marina Protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30, commisurato:
 - a. alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
 - b. al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma;
 - c. alla durata del permesso.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, le unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - b. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo

unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;

c. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.

9. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
11. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite, l'Ente gestore stabilisce o aggiorna con successivo provvedimento, il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate.
12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta e al regolamento di disciplina delle attività consentite.

Articolo 21 – Disciplina dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto

1. Nella zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle di unità da diporto adibite a noleggio e locazione
2. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 16.
3. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo autonomo provvedimento, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi.
4. Le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di cui al precedente comma 2 sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei Comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa, fino al raggiungimento dell'80% dei permessi, e subordinatamente secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Ai fini delle attività di ancoraggio di cui al precedente articolo 18, i locatari di unità da diporto di proprietà dei residenti nei Comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa sono equiparati ai residenti.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente i proprietari delle unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entro bordo conformi alla direttiva);
 - b. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo

unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;

- c. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero
7. Il rilascio dell'autorizzazione è effettuato con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
 - a. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;
 - b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30.
9. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
 - a. fornire all' Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
 - b. fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore;
 - c. acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina delle attività consentite e del presente regolamento.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo dell'area marina protetta e al regolamento di disciplina delle attività consentite.

Disciplina delle attività di whale-watching

1. Nell'Area Marina Protetta, le imprese che esercitano l'attività di whale-watching dovranno essere autorizzate dall'Ente gestore.
2. A tal fine, le imprese devono presentare istanza all'Ente gestore, nel periodo 01 Febbraio - 30 Aprile di ciascun anno, dimostrando di avere acquisito specifiche competenze nell'ambito del riconoscimento dei cetacei e sulla loro biologia, anche attraverso specifici corsi di formazione.
3. All'interno dell'Area Marina Protetta le unità adibite ad attività di whale-watching, potranno operare solamente se dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale, o motori ecodiesel.
4. Ciascun operatore autorizzato dovrà presentare annualmente una relazione con indicate tutte le osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate se possibile di documentazione fotografica.
5. Per le attività di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'Area Marina Protetta, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.
6. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di whale-watching e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
 - a) non è consentito avvicinarsi a meno di 60 metri dagli animali;

- b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
 - c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
 - d) non è consentito stazionare più di 20 minuti nella fascia di osservazione;
 - e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;
 - f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
 - g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
 - h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
 - i) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;
 - j) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità e direzione costante, inferiore a 5 nodi senza effettuare cambi di direzione;
 - k) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di 3 unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
 - l) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
8. Per tutto quanto non esplicitato dal presente articolo, valgono le disposizioni generali applicabili stabilite dal presente Regolamento e le disposizioni di cui al decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta e al regolamento di disciplina

Articolo 22 – Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'Area Marina Protetta non sono consentiti la pesca a strascico, con reti derivanti e a circuizione, l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.
2. Nelle zone A non è consentito qualunque attività di pesca professionale.
3. Nella zona B non è consentita l'attività di pesca professionale, fatta eccezione per il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), esercitato dai pescatori professionisti residenti nei Comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa alla data del 21/04/2010, autorizzati dall'E.G. per un numero non maggiore di 10 autorizzazioni nominali, con modalità di cui al successivo comma 5 e limitatamente all'area ad est della Torre della Meloria, definita dalle seguenti coordinate:

43° 33' 55" N	010° 12' 5" E
43° 32' 00" N	010° 12' 5" E
43° 33' 55" N	010° 13' 3" E
43° 32' 00" N	010° 13' 3" E
4. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'attività di piccola pesca artigianale, alle imprese, individuali o in forma cooperativa aventi sede legale nei Comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa alla data entra in vigore del Decreto istitutivo dell'area marina protetta e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi e modalità in alternativa tra loro:

- a. reti da posta fisse per una lunghezza non superiore a 2500 m, calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo;
 - b. palangari sino ad un massimo di 500 ami di dimensioni non inferiori a 22 mm;
 - c. lenza e canna come previsto da normativa vigente.
5. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, il prelievo professionale del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa alla data del 21 aprile 2010, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, secondo le modalità di seguito indicate:
- a. mediante immersione esclusivamente a mano;
 - b. dal 1° ottobre al 30 aprile;
 - c. è consentito un prelievo in numero massimo di 300 esemplari per giorno di pesca, per pescatore professionale;
 - d. è consentita la raccolta esclusivamente di esemplari di taglia non inferiore a 7 centimetri di diametro, aculei compresi.
6. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'ente gestore entro il 28 febbraio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:
- a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
 - b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
 - c. misure minime di cattura delle specie aliutiche commerciali e non;
9. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale e al prelievo dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*) devono comunicare annualmente all'Ente gestore i periodi, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto recante il regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Articolo 23 – Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nella zona A non è consentito svolgere attività di pescaturismo.
2. Nella zona B e C è consentita l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni di Livorno e Pisa, alla data del 21 aprile 2010, e ai soci delle suddette cooperative inseriti, alla stessa data, nel registro di ciascuna cooperativa.

3. le attività di pescaturismo, devono utilizzare gli attrezzi e le modalità stabilite per la piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo 22, e sono riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.
4. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
5. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto recante il regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Articolo 24 – Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

13. Nella AMP non è consentita la pesca subacquea.
14. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.
15. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.
16. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva delle seguenti specie:
 - a. Cernia (*Epinephelus sp.*);
 - b. Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
 - c. Corvina (*Sciaenops ocellatus*);
 - d. Ombrina (*Ombrina cirrosa*);
 - e. Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);
 - f. Astice (*Homarus gammarus*);
 - g. Cicala (*Scyllarus arctus*);
 - h. Magnosa (*Scyllarides latus*);
 - i. Favollo (*Eriphia verrucosa*);
 - j. Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - k. Patella gigante (*Patella ferruginea*);
 - l. Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*)
17. Nella zone A non è consentito svolgere attività di pesca ricreativa.
18. Nelle zone B è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti nei Comuni di Livorno e Pisa, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. da unità navale per un numero massimo di 3 pescatori ricreativi;
 - b. è consentito un quantitativo massimo di cattura cumulativo giornaliero di 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di cattura di singolo esemplare di peso superiore;
 - c. da unità navale, con bolentino o canna con mulinello con un numero massimo di 2 ami;
 - d. da unità navale con un numero massimo di 2 lenze alla traina;
 - e. non è consentita la pesca alla traina di profondità, con affondatore, con lenze di tipo "monel", piombo guardiano, la tecnica del "vertical jigging" e similari;

- f. non è consentito l'utilizzo di palangari, filaccioni e nasse;
 - g. non è consentito l'utilizzo di esche alloctone, non di origine mediterranea (verme coreano, giapponese e similari).
19. Nella zona C è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli stessi attrezzi e modalità di cui al precedente comma.
20. Il transito di unità navali con attrezzi da pesca e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore;
21. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle attività di pesca ricreativa nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
- a. indicare gli strumenti di pesca che intendono adoperare;
 - b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 30;
10. L'Ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca ricreativa anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa.
11. Ai fini delle attività di monitoraggio, i soggetti autorizzati alle attività di pesca ricreativa devono comunicare annualmente all'Ente gestore i dati sulle catture tramite apposito libretto di pesca fornito dall'Ente gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
12. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di cattura e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca ricreativa, indicando in particolare:
- a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca ricreativa utilizzabili;
 - b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
 - c. misure minime di cattura per le varie specie;
 - d. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.
13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono, per le attività di pesca ricreativa e sportiva, le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto recante il regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

TITOLO IV: DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "SECHE DELLA MELORIA"

Articolo 25 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto recante il regolamento di disciplina delle attività consentite dell'area marina protetta "Secche della Meloria".
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 26 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a. le generalità del richiedente;
 - b. l'oggetto;
 - c. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
 - d. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
 - e. la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta.
6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 27 – Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 28 – Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui all' articolo 26 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 29.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta l'Ente

gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 29 – Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richieste.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli, può essere effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni di Livorno, Pisa e Collesalveti.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
5. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
 - b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo, dal regolamento delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta e dal presente regolamento;
 - c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta;
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale o di inadempienza del soggetto richiedente, sottese al provvedimento.
8. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 30.

Articolo 30 – Corrispettivi per le autorizzazioni e Diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base *settimanale, mensile e annuale*.

4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base *giornaliera, settimanale, mensile e annuale*.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C è disposto su base *giornaliera, settimanale, mensile e annuale*.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nelle zone B e C è disposto su base *mensile e annuale*.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso e la navigazione nella zona B dell'area marina protetta è disposto su base *giornaliera, settimanale, mensile e annuale* in funzione al periodo dell'armamento e alle caratteristiche dell'unità navale; A tal fine, per i residenti e proprietari di abitazioni nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e per i fruitori abituali, l'Ente gestore può richiedere un corrispettivo forfettario mensile o annuale e rilasciare un apposito contrassegno autorizzatorio denominato "tessera di ingresso del diportista".
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nelle zone B e C è disposto su base *giornaliera, settimanale, mensile e annuale*. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nelle zone B e C è disposto su base *settimanale, mensile e annuale*.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C è disposto su base *mensile e annuale* in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale. A tal fine, previo accordo con l'armatore richiedente, l'Ente gestore può richiedere un corrispettivo per ogni titolo di viaggio emesso ai passeggeri non residenti nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa in entrata nell'area marina protetta.
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto è disposto su base *mensile e annuale*, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unità navali.
12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di whale watching è disposto su base *mensile e annuale*.
13. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca ricreativa nella zone B e C è disposto su base *giornaliera, settimanale, mensile e annuale*, in funzione della tipologia di pesca.
14. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli.
15. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
 - a. con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente gestore dell'area marina protetta "Secche della Meloria", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
 - b. presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'Ente gestore.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 – Monitoraggio e aggiornamento

1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e su tale base redige periodicamente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'Ente gestore può avvalersi delle banche dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed, in particolare, dei dati provenienti dal Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
3. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela delle diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'aggiornamento del decreto istitutivo, del regolamento di disciplina delle attività consentite e/o del presente regolamento.

Articolo 32 – Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. L'ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.

Articolo 33 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite, nei locali delle sedi dell'Area marina protetta, nonché presso le sedi legale ed amministrativa dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente regolamento di organizzazione, del decreto istitutivo dell'area marina protetta e del regolamento di disciplina delle attività consentite nel sito web dell'area marina protetta.
3. L'Ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione, del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attività consentite dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento di organizzazione, del Decreto istitutivo dell'area marina protetta e del regolamento di disciplina delle attività consentite in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 34 – Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta del 21 ottobre del 2009 e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste nel decreto istitutivo dell'area marina protetta, nel regolamento di disciplina delle attività consentite e nel presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono copia del relativo verbale all'Ente gestore.
5. In aggiunta alla sanzione principale di natura pecuniaria, per le violazioni del presente regolamento inerenti materia delle attività di pesca professionale, sportiva e ricreativa, è prevista altresì la sanzione accessoria della confisca del pescato, degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi. Il pescato viene rigettato in acqua se ancora vitale.
6. L'Ente gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di Porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
7. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

